

## **IN BREVE:**

1. Decreto "Proroghe": le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze;
2. Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023;
3. La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023;
4. L'annullamento dell'opzione superbonus in compensazione;
5. Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione;
6. Sanatoria per le crypto-attività non dichiarate;
7. Attenzione ai limiti "de minimis" anche per impatriati e ricercatori;
8. Lettere di compliance per i forfettari.

## **APPROFONDIMENTI:**

1. La delega per Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione.

## IN BREVE

### **1. Decreto "Proroghe": le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze**

*D.L. 29 settembre 2023, n. 132*

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto "Proroghe" (D.L. 29 settembre 2023, n. 132), che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

In particolare, si segnala che il nuovo testo normativo prevede:

- la **proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni** (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci **e di trasformazione agevolata in società semplice** delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
- la **proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato sul reddito derivante dalle crypto-attività**;
- la rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i

versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;

- **l'anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023;**
- la **proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l'accesso alle garanzie statali per l'acquisto della prima casa**, estese fino all'80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- il **differimento al 2024 dell'obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari** destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance. I dati delle informazioni aggiuntive del quadro RS (righe RS378-RS381) omessi o incompleti per l'anno 2021 possono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2024, senza sanzioni.

## 2. Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023

La dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770/2023, per l'anno d'imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente **per via telematica** e deve essere utilizzata per comunicare all'Agenzia delle Entrate le **ritenute operate** su:

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all'interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

## 3. La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023

Si ricorda che con il decreto "Bollette" (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) è stato rinviato il

termine per la **definizione delle irregolarità formali**. Il termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al **31 ottobre 2023**.

Il versamento deve ora essere effettuato in **2 rate di pari importo**, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un'**unica soluzione** entro il termine della prima rata.

## 4. L'annullamento dell'opzione superbonus in compensazione

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023*

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023, ha reso possibile **annullare le comunicazioni di ripartizione in 10 rate annuali** dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura di superbonus.

La richiesta dovrà essere effettuata sulla **piattaforma web di cessione dei crediti**, direttamente o tramite intermediario. Verrà resa nota l'attivazione della funzionalità. Fino a quel momento sarà possibile inviare un modello allegato al provvedimento. La richiesta dovrà essere vagliata ed eventualmente accolta: a quel punto, sarà ripristinato l'ammontare del credito originario.

### 5. *Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione*

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332731/2023*

Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri "rappresentanti" di utilizzare i servizi web dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su **tre diversi modelli**:

1. persone di fiducia;
2. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;
3. genitori.

*Vedi l'Approfondimento*

### 6. *Sanatoria per le crypto-attività non dichiarate*

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle crypto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di crypto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di crypto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

**La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.**

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l'omessa indicazione nel quadro RW.

### 7. *Attenzione ai limiti "de minimis" anche per impatriati e ricercatori*

L'introduzione del regime dei lavoratori impatriati e delle agevolazioni dedicate ai docenti e ricercatori che hanno scelto di trasferire la loro residenza in Italia rappresenta un importante incentivo per

attirare professionisti altamente qualificati nel nostro paese.

Tuttavia, è fondamentale comprendere che **quando i beneficiari di tali agevolazioni sono imprese o professionisti autonomi, si applicano le normative europee in materia di aiuti di Stato**. In particolare, il regolamento "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013) stabilisce un limite massimo di aiuti ottenibili pari a 200.000 euro nell'arco di tre anni. In questo caso l'importo dell'aiuto può essere determinato in base ai risparmi fiscali ottenuti grazie alle esenzioni previste dai regimi menzionati.

È importante monitorare attentamente il rispetto dei limiti, poiché il loro superamento può comportare il recupero dell'eccedenza da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### **8. Lettere di compliance per i forfettari**

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550/2023*

Con il Provvedimento n. 325550/2023 del 19 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver disposto le **comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d'imposta 2021, il regime forfettario** (Legge n. 190/2014 e successive modificazioni), **per i quali risulta la mancata indicazione**

**degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF.**

L'Agenzia delle Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC.

Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfettari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righi da 375 a 381 del quadro in commento.

Nello specifico, per gli esercenti attività d'impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l'ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.

Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l'intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.

Si segnala che l'art. 6 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha **differito al 2024 l'obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari dell'invio di lettere compliance.**

## APPROFONDIMENTO

### **I. LA DELEGA PER AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri "rappresentanti" di utilizzare i servizi web dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su **tre diversi modelli**:

4. persone di fiducia;
5. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;
6. genitori.

La domanda va presentata **all'Agenzia delle Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite Pec a una Direzione provinciale o con una videochiamata**. La persona di fiducia può essere autorizzata anche all'interno della propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio *web* "Consegna documenti e istanze". L'abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

Dallo scorso anno, i contribuenti che hanno poca dimestichezza o sono impossibilitati ad accedere in prima

persona alle informazioni e ai servizi *online* disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente a un'altra persona fisica di operare nel loro interesse. Tale soluzione da oggi viene estesa anche ai servizi dell'Agente della Riscossione. La procedura è rivolta ai "**rappresentanti**", ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle "**persone di fiducia**", ossia i soggetti abilitati a operare nell'interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

Il provvedimento in commento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati a utilizzare, nell'interesse di altre persone fisiche, anche i servizi *online* dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal modo, con un'unica istanza, potranno richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie. È comunque consentito richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei soli servizi *online* di una delle due Agenzie. In quest'ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l'abilitazione (o la disabilitazione)

all'utilizzo dei servizi *online* dell'Agenzia delle Entrate.

In fase di prima applicazione, una volta delegati, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti i **servizi online**, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate:

- dichiarazione precompilata;
- cassetto fiscale (a eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte "2, 5, 8 per mille");
- fatturazione elettronica – le tue fatture;
- stampa modelli F24;
- pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell'Agenzia;
- ricerca ricevute;
- ricerca identificativi dei file inviati;
- ricevute e altre comunicazioni dell'Agenzia;
- ricerca documenti;
- consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili;
- interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie;
- altre comunicazioni;
- duplicato della Tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale;
- comunica e gestisci i tuoi contatti;
- controlla Pin;
- ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza);
- ripristina ambiente di sicurezza.

Mentre, nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile:

- visualizzare la posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000;
- consultare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni;
- consultare le procedure e i piani di rateizzazione concessi;
- chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria;
- presentare istanza di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, di sospensione legale della riscossione o di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.